
CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL BAR PIAVE PRESSO IL POLO
TECNOLOGICO DI VIA F. ZENI, 8 - ROVERETO (TN)**

Trentino Sviluppo Spa

socio unico
cap. soc. € 200.000.000 i.v.
cod. fisc., part. IVA e Reg. Imp.
di Trento n. 00123240228
Società sottoposta all'attività
di direzione e coordinamento
della Provincia autonoma di Trento

Sede legale e operativa
Polo Tecnologico
Via Fortunato Zeni, 8
38068 Rovereto (TN)
Tel. +39 0464 443111
info@trentinosviluppo.it
segreteria@pec.trentinosviluppo.it



INDICE

Art. 1 - Oggetto della concessione e contesto di riferimento	3
Art. 2 - Descrizione del servizio.....	3
Art. 3 - Obblighi a carico del concessionario	4
Art. 4 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	5
Art. 5 - Beni mobili	5
Art. 6 - Miglioramento locali/aumento dotazioni	6
Art. 7 - Listino prezzi	6
Art. 8 - Responsabile del contratto	6
Art. 9 - Obblighi a carico di Trentino Sviluppo	7
Art. 10 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	7
Art. 11 - Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 12 - Durata del contratto	8
Art. 13 - Importo del contratto	9
Art. 14 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 15 - Modifica del contratto durante il periodo di validità	9
Art. 16 - Controlli sull'esecuzione del contratto	9
Art. 17 - Fallimento e altre vicende soggettive del concessionario.....	10
Art. 18 - Divieto di cessione del contratto.....	10
Art. 19 - Subconcessione e subappalto.....	10
Art. 20 - Personale.....	10
Art. 21 - Norme di sicurezza sul lavoro e igiene degli alimenti	11
Art. 22 - Elezione di domicilio del concessionario	11
Art. 23 - Tutela della privacy	11
Art. 24 - Garanzia definitiva.....	11
Art. 25 - Coperture assicurative.....	12
Art. 26 - Penali	12
Art. 27 - Risoluzione del contratto per inadempimento	13
Art. 28 - Clausole di risoluzione espressa	13
Art. 29 - Recesso	14
Art. 30 - Definizione delle controversie	15
Art. 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari	15
Art. 32 - Obblighi in materia di legalità	15
Art. 33 - Spese contrattuali	15
Art. 34 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento	15
Art. 35 - Norma di chiusura.....	15

Art. 1 - Oggetto della concessione e contesto di riferimento

1. Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito anche “Amministrazione”) intende affidare in concessione la gestione del bar ad uso interno presso il Polo della Meccatronica di Via Zeni 8, in Rovereto (TN), nei termini di cui al certificato di agibilità che viene allegato in copia al presente Capitolato sub lettera A. Il Polo della Meccatronica è un luogo fisico in cui il mondo dell’impresa, della ricerca e della formazione collaborano in modo sinergico, supportati dai servizi ad alto valore aggiunto forniti da Trentino Sviluppo. In questo contesto la Provincia autonoma di Trento, anche tramite Trentino Sviluppo, garantisce il miglior apporto possibile in termini di collaborazioni strutturate con le attività di alta formazione e ricerca presenti sul territorio provinciale (in primis Università degli studi di Trento e Fondazione Bruno Kessler) assicurando così un flusso costante e diffuso di capitale umano. Del bar usufruiscono, infatti, i dipendenti di Trentino Sviluppo, delle aziende insediate presso il Polo della Meccatronica e degli istituti professionali ospitati al suo interno, con i propri studenti, professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, oltre a tutte le figure facenti riferimento all’attività istituzionale di Trentino Sviluppo ed i visitatori del Parco.
2. Si precisa, anche ai fini di una corretta formulazione dell’offerta, che nella sede di Trentino Sviluppo S.p.A., ad uso interno dei dipendenti della stessa, sono presenti 2 distributori di generi di conforto (distributori di bibite calde e fredde, distributori di snack freddi), compresi con il servizio di bar interno; l’installazione e la gestione di tali distributori non sono oggetto del presente affidamento.

Art. 2 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di cui all’art. 1 è un servizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico ed avrà esecuzione presso la sede di Via Zeni, 8 a Rovereto.
2. Il rapporto di gestione del bar verrà disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente capitolato speciale d’oneri si riferisce al contratto di concessione che verrà stipulato da Trentino Sviluppo con il concessionario, avente per oggetto:
 - a) la messa a disposizione dello spazio identificato nella planimetria allegata sub lettera B al presente capitolato;
 - b) la messa a disposizione, a titolo di concessione, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi di cui all’elenco allegato sub lettera C al presente capitolato.
4. Il bar dovrà essere aperto e in grado di funzionare dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 7.00 alle 19.00 ed estensione sino alle 20.00 il venerdì. In occasione di tutte le domeniche e le altre feste riconosciute il servizio non avrà luogo in quanto la sede di Trentino Sviluppo non è aperta al pubblico.
5. Il concessionario potrà concordare entro il 30 aprile di ogni anno con Trentino Sviluppo, sulla base di un calendario annuale, la sospensione del servizio per un massimo di 15 giorni lavorativi durante il mese di agosto, inoltre dal 2 gennaio al 6 gennaio, dal venerdì santo al lunedì di Pasqua. Eventuali ulteriori periodi di chiusura o apertura o variazioni temporanee dell’orario di servizio dovranno esser comunicate e concordate con Trentino Sviluppo con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi: in caso di mancata risposta di Trentino Sviluppo, il silenzio equivale a diniego.
6. Gli orari di servizio di cui al presente articolo devono intendersi come orari minimi da garantire e devono essere assolti attraverso l’apertura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
7. Gli orari di apertura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande devono essere costantemente esposti, in luogo accessibile; eventuali variazioni debbono essere comunicate anticipatamente agli utenti.
8. Il bar dovrà essere sempre fornito di quanto è necessario per un regolare e buon servizio; i generi di consumo dovranno essere di ottima qualità, comprendere marche di qualità e rispondere alla normativa vigente.

9. Il concessionario potrà preparare cibi freddi (quali ad esempio panini farciti, insalate ecc..) e cibi caldi (quali ad esempio toast farciti, oppure cibi precotti e/o preconfezionati su esclusiva fornitura esterna ecc.), nel rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

10. Il concessionario dovrà garantire la possibilità per i clienti di utilizzare i ticket e/o buoni pasto elettronici presso il Bar, nella fascia oraria compresa tra le 12.00 e le 15.00, fatte salve diverse regolamentazioni di ciascun ticket elettronico specifico.

11. Trentino Sviluppo S.p.A. potrà affidare al concessionario (qualora in possesso delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di catering) o ad altro soggetto l'eventuale attività di catering collegata a congressi, convegni, conferenze ecc., che si svolgono nella sede di Via Zeni, 8 a Rovereto; detta attività di catering, se affidata ad impresa diversa dal concessionario del bar, non coinvolgerà spazi e attrezzature del bar medesimo. Il concessionario del bar che risultasse, eventualmente, affidatario del servizio di catering dovrà osservare le stesse prescrizioni previste per il servizio di bar (non potrà, per esempio, effettuare nel bar la cottura di cibi).

Art. 3 - Obblighi a carico del concessionario

1. La stipulazione del contratto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano la presente concessione nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

2. La stipulazione del contratto da parte del concessionario equivale a presa in consegna dei locali e consente allo stesso di attivarsi per completare l'allestimento del locale.

3. Il concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali che riceve in concessione e le attrezzature ricevute in comodato, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e manutenzione, obbligandosi altresì a restituirli all'Amministrazione alla scadenza del contratto stesso nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali. La riconsegna avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza.

4. Alla scadenza del presente contratto, i locali dovranno essere liberati dai beni di proprietà del concessionario. In difetto l'Amministrazione concedente provvede direttamente ed acquisisce la proprietà dei beni ove non rivendicati dal Concessionario entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

5. In qualunque momento l'Amministrazione potrà effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento del concessionario – fatta salva la normale usura – quest'ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro.

6. In caso di inadempienza da parte del concessionario, l'Amministrazione provvederà agli interventi necessari addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta maggiorata del 20%.

7. I locali concessi in uso hanno una loro naturale destinazione che deve essere conservata. Il concessionario si obbliga a non utilizzare gli stessi per fini diversi.

8. Il servizio oggetto del presente capitolo comprende la fornitura degli arredi e delle attrezzature mancanti, la dotazione del materiale di consumo necessario, la fornitura e la pulizia delle stoviglie necessarie per la prestazione del servizio di gestione del bar, l'espletamento delle pulizie ordinarie e straordinarie dei locali compresa la loro disinfezione nonché la pulizia ed il mantenimento delle aree pertinenziali consegnate, comprese le vetrate interne. Il concessionario dovrà astenersi dal costituire depositi, anche temporanei, di recipienti e quant'altro al di fuori dei locali assegnati.

9. Tutte le attrezzature che il concessionario riterrà necessario installare nei locali che gli vengono concessi in uso dovranno rispondere alle normative di sicurezza, igiene e sicurezza antincendio e dovranno essere ad alta efficienza energetica.

10.Nell'allestimento del locale il concessionario assicura l'osservanza delle migliori prescrizioni tecniche e l'esecuzione dello stesso a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nel presente capitolato, nelle disposizioni di legge e nei regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità e alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere facenti parte dell'allestimento medesimo.

11.Il concessionario deve essere in possesso, dalla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa vigente per l'esecuzione del servizio di bar e deve attenersi alle normative che disciplinano la materia della ristorazione collettiva ivi compresa l'applicazione del sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal Reg. CE 852/2004. Tutte le autorizzazioni o licenze, di cui sopra, saranno intestate al concessionario che si impegna a fornirne copia all'Amministrazione.

12.Il concessionario si obbliga a provvedere, a propria cura e carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolmunità delle persone addette ai servizi stessi per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.

13.È vietata la vendita di tabacchi; è altresì vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo.

Art. 4 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Sono a carico del concessionario le opere di ordinaria manutenzione della struttura e degli impianti (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli interventi di sostituzione di vetri rotti, di maniglie e serrature guaste, di rubinetti o scarichi non funzionanti ecc.).

2. Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese di conduzione, conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto costituisce arredamento e attrezzature, compreso l'onere per l'acquisto delle parti sostitutive e dei materiali di consumo, anche con riferimento agli arredi ed alle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione. Tutto il materiale mancante e quello che dovesse presentare usura superiore alla media o inadeguata funzionalità per carenza di manutenzione e/o inidonea conservazione sarà addebitato al concessionario.

3. L'Amministrazione concedente potrà eseguire interventi urgenti di manutenzione straordinaria, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario; qualora l'entità dei lavori e la loro durata si protraessero nel tempo si farà un contraddirittorio fra Amministrazione e concessionario per definire l'entità dell'indennizzo da corrispondere, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile.

4. Rimangono a carico del Concessionario i danni subiti da terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare l'Amministrazione concedente della necessità di tali interventi.

5. È a carico del concessionario l'individuazione e la segnalazione obbligatoria a Trentino Sviluppo delle eventuali modifiche di adeguamento tecnico – normativo che si rendessero necessarie per la tipologia di attività espletate (bar), mentre i relativi lavori saranno eseguiti e finanziati da Trentino Sviluppo. La segnalazione deve essere effettuata a Trentino Sviluppo entro tre giorni dal ricevimento dell'eventuale verbale delle autorità competenti.

6.

Art. 5 - Beni mobili

1. Per lo scopo e per la durata del contratto, Trentino Sviluppo consegnerà al concessionario, nello stato in cui si trovano, i mobili, le attrezzature, le macchine e gli impianti meglio descritti nell'elenco allegato sub lettera C.

2. I beni mobili, le attrezzature, le macchine e gli impianti, di cui sopra non potranno essere allontanati dai locali del bar e dovranno essere tenuti dal concessionario con la massima cura in modo da garantirne il miglior stato di conservazione e di manutenzione; la loro manutenzione ordinaria e straordinaria,

come pure i danni ad essi arrecati e non dovuti a causa di forza maggiore, saranno a totale carico del concessionario.

3. In ogni caso è responsabilità del concessionario individuare e poi segnalare obbligatoriamente a Trentino Sviluppo tutte le misure che devono essere adottate per garantire la conformità dei vari beni di cui sopra alla normativa vigente applicabile alle attività oggetto della concessione affidamento.
4. La segnalazione di cui sopra deve essere effettuata a Trentino Sviluppo entro tre giorni dal ricevimento dell'eventuale verbale delle autorità competenti.
5. Le variazioni dei suddetti beni che si rendessero necessarie in seguito saranno oggetto di apposite trattative che le parti si impegnano a condurre secondo buona fede.

Art. 6 - Miglioramento locali/aumento dotazioni

1. Qualora il concessionario esegua, previa autorizzazione di Trentino Sviluppo, lavori di adattamento o di abbellimento dei locali del bar, le opere eseguite, a conclusione del contratto, saranno acquisite al patrimonio di Trentino Sviluppo, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad alcuna indennità.
2. Il concessionario potrà aumentare a sue spese, sempre previa autorizzazione di Trentino Sviluppo, la dotazione di beni e di apparecchiature.
3. È autorizzata l'installazione di radio e/o TV e tutte le spese che ne deriveranno saranno interamente a carico del concessionario, così come gli oneri per ottenere le autorizzazioni (che dovranno essere a nome del concessionario) e quant'altro prescritto dalla normativa vigente.

Art. 7 - Listino prezzi

1. Il concessionario dovrà predisporre un listino prezzi di tutti i prodotti in vendita nel rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica; per i prodotti confezionati dal concessionario detto listino dovrà riportare pure qualità e quantità dei principali ingredienti. Dovrà in ogni caso essere rispettata la vigente normativa in materia etichettatura, fornitura e somministrazione di alimenti e bevande.
2. Potranno essere posti in vendita esclusivamente prodotti per i quali il produttore disponga di un listino prezzi al dettaglio, vincolante o anche solo consigliato e/o comunque offerti in sede di gara con l'offerta di gestione.
3. Detti prezzi potranno essere aggiornati per gli anni successivi al 2019, esclusivamente all'inizio di ogni anno, secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice NIC).
4. Il listino dovrà in ogni caso essere aggiornato qualora vengano introdotti nuovi prodotti.

Art. 8 - Responsabile del contratto

1. Il concessionario dovrà comunicare a Trentino Sviluppo, prima dell'inizio del servizio, i contatti del Responsabile del contratto indicato in sede di offerta tecnica, con recapito di telefonia mobile ed indirizzo mail, e dovrà comunicare per scritto eventuali variazioni del Responsabile stesso, che dovrà essere in possesso almeno delle medesime competenze del soggetto indicato in sede di offerta tecnica.
2. Il Responsabile del contratto risponderà direttamente al Referente di servizio, il cui nominativo verrà all'uopo comunicato da Trentino Sviluppo prima dell'avvio del servizio.
3. Il Responsabile del contratto cura la realizzazione ed il buon andamento del servizio stesso, coordina l'attività degli operatori, cura le relazioni con i referenti istituzionali.

In particolare il Responsabile del contratto dovrà:

- comunicare tempestivamente i nominativi delle persone addette al servizio;
- coordinare lo svolgimento delle attività anche in base alle specifiche previsioni indicate nell'offerta tecnica;
- accertare che il personale sia idoneo a svolgere le funzioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato;
- garantire il rispetto da parte del personale di norme di comportamento previste dal presente capitolato e dalle norme vigenti in materia (es. igienico-sanitarie etc.);

- garantire, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio e comunque entro n. 1 giorno lavorativo, la pronta sostituzione del proprio personale assente per qualunque ragione;
 - segnalare tempestivamente al Referente di servizio eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio.
4. Il Responsabile del contratto è tenuto ad essere reperibile durante l'orario giornaliero di espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che insorgessero. In caso di assenza del Responsabile del contratto dovuta a qualunque causa deve esserne garantita la sostituzione entro n. 1 giorno lavorativo.
5. Il Responsabile del contratto risponde della completa realizzazione del servizio affidato nonché dell'organizzazione del personale ed avrà il compito di tenere i collegamenti con l'Amministrazione, per il tramite del Referente di servizio.
6. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente all'aggiudicatario.
7. I costi relativi all'attività svolta dal Responsabile del contratto sono compresi nei costi di gestione del servizio in concessione.

Art. 9 - Obblighi a carico di Trentino Sviluppo

1. Per tutta la durata del contratto Trentino Sviluppo mette a disposizione del concessionario, nello stato in cui si trovano al momento della consegna, i locali del bar sopra citato ed identificati nella planimetria allegata sub lettera B.
2. Sono obblighi a carico di Trentino Sviluppo:
 - a) mettere a disposizione del concessionario i locali, i macchinari, le attrezzature e gli arredi riportati nell'inventario e nella planimetria sopramenzionati, che faranno parte integrante del contratto, garantendone la conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nonché la loro completa efficienza, impegnandosi ad attivare le garanzie prestate dai fornitori/costruttori di macchinari ed attrezzature anche nell'interesse del concessionario;
 - b) effettuare le operazioni di straordinaria manutenzione ai locali, impianti ed attrezzature di cui al precedente punto nonché agli impianti generali;
 - c) assicurare gli allacciamenti elettrico ed acqua potabile a macchinari ed attrezzature, illuminazione, riscaldamento e raffrescamento dei locali, assumendosi tutti i relativi oneri; per detti servizi Trentino Sviluppo si assumerà anche le relative utenze.
3. Il concessionario accetta fin da ora le modifiche ai locali o la sostituzione parziale o totale dei locali attuali con nuovi locali che Trentino Sviluppo ritenesse opportune, previo accordo da sottoscriversi tra Trentino Sviluppo ed il concessionario in forma scritta.
4. L'utilizzo del bar da parte dell'utenza e dei frequentatori del Polo della Meccatronica è facoltativo. Il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto e del canone per la eventuale mancata fruizione dei servizi da parte dei frequentatori del Polo della Meccatronica.

Art. 10 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge

- provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per quanto applicabile;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - h) la legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 e l' art. 71 del D.Lgs 59/2010;
 - i) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 11 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto di concessione:
 - a.1) il presente capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio e relativi allegati;
 - a.2) l'offerta tecnica del concessionario;
 - a.3) l'offerta economica del concessionario;
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 12 - Durata del contratto

1. Il contratto avrà la durata di cinque (5) anni, a partire dal giorno 1 agosto 2019 o, se successiva, dalla data di stipula del contratto.
2. Trentino Sviluppo si riserva la facoltà di rinnovare, alla scadenza, il contratto di ulteriori quattro (4) anni alle medesime condizioni economiche e tecniche.
3. Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà riconsegnare i locali e i beni affidatigli nello stato e nelle quantità risultanti dagli inventari e dal verbale di consegna, fatto salvo il rinnovo del mobilio e del materiale di cui all'art. 6 comma 2 e fatta salva l'usura derivante dall'utilizzo normale e responsabile, indennizzando Trentino Sviluppo per gli eventuali deterioramenti e perdite imputabili a lui o ai suoi dipendenti o a terzi. Della riconsegna sarà sottoscritto apposito verbale in contraddittorio tra il concessionario e Trentino Sviluppo.

4. Qualora Trentino Sviluppo rilevasse danni a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati al concessionario.
5. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente in conformità alla normativa vigente alla scadenza del contratto. In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

Art. 13 - Importo del contratto

1. Il canone di concessione annuo dovuto dal concessionario, derivante dall'applicazione della percentuale di rialzo offerta in sede di gara sul canone base fissato dall'Amministrazione, è pari a € (euro/00) e si intende offerto dal concessionario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. Il canone viene corrisposto in rate semestrali posticipate scadenti al 31 dicembre e al 30 giugno di ciascun anno. Per il primo anno vi sarà un'unica rata al 31 dicembre rapportata ai mesi di competenza. L'ultima rata verrà fatturata a conclusione del contratto.
2. Il canone di concessione di cui al comma che precede è soggetto ad adeguamento periodico sulla base della normativa vigente, in particolare il canone verrà adeguato in misura pari al 75% della variazione positiva accertata dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie.
3. Il canone dovrà essere versato a Trentino Sviluppo a 30 giorni data fattura.
4. In caso di ritardato pagamento del canone verrà richiesta la corresponsione degli interessi di mora.
5. Il mancato pagamento dei canoni costituisce inadempimento contrattuale; pertanto, in caso di ritardo del pagamento anche di una sola rata di canone per oltre 3 mesi ovvero in caso di reiterato inadempimento nell'arco di un anno solare, Trentino Sviluppo potrà avvalersi della clausola di risoluzione espressa prevista dall'art. 28 del presente Capitolato.
6. Nulla spetta al concessionario, a qualsiasi titolo, a causa ed in dipendenza di impossibilità di funzionamento del bar per fatto di terzi o per fatti imprevisti ed imprevedibili non imputabili a Trentino Sviluppo.

Art. 14 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 15 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 16 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il concessionario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. L'Amministrazione concedente evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il Concessionario sarà chiamato a rispondere all'Amministrazione concedente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. L'Amministrazione concedente si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
4. Ogni genere di consumo, confezionato o meno dal concessionario, potrà essere sottoposto a giudizi di qualità organolettica e igienica richiesti da Trentino Sviluppo, mediante apposite verifiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, sia direttamente sia avvalendosi di propri fiduciari; il concessionario sarà tenuto a rimuovere immediatamente dai locali del bar i generi che in seguito ai controlli siano stati ritenuti non idonei.

5. La vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, fatte salve le eventuali sanzioni di legge a carico del concessionario.
6. Per gli articoli confezionati direttamente dal concessionario o da fornitori esterni di natura non industriale per conto del concessionario stesso il controllo di qualità potrà essere associato con la verifica delle quantità degli ingredienti.

Art. 17 - Fallimento e altre vicende soggettive del concessionario

1. Con riferimento alle vicende soggettive del concessionario, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, l'Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; l'Amministrazione procede all'eventuale autorizzazione alla modifica e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per il concessionario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 18 - Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 19 - Subconcessione e subappalto

1. Non è ammessa la sub concessione del presente servizio.
2. È consentito il subappalto del servizio oggetto del capitolato limitatamente al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del servizio come risultante dall'offerta. Il concessionario rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio.
3. Il subappalto è consentito, previa autorizzazione del concessionario, nel rispetto dell'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dell'art. 174 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per quanto compatibile, nonché delle seguenti condizioni:
 - che il concessionario abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni relative all'attività che intende subappaltare;
 - che il concessionario provveda al deposito del contratto di subappalto presso Trentino Sviluppo Spa almeno 30 giorni prima della data di effettivo avvio dello svolgimento delle prestazioni oggetto di subappalto;
 - che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso Trentino Sviluppo Spa, l'impresa trasmetta le dichiarazioni sostitutive attestanti l'assenza, in capo al subappaltatore, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
4. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di merci e macchinari.

Art. 20 - Personale

1. Il concessionario è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. Il concessionario si obbliga ad attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro relativo alle figure professionali impiegate, applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'obbligo permane anche successivamente alla scadenza del contratto collettivo e fino alla sua sostituzione. Tali obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da queste ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
3. L'amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento, copia delle attestazioni dell'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché di documentare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL.
4. All'inizio di ogni anno di gestione, e tutte le volte che vi siano variazioni di organico, il concessionario dovrà trasmettere al Referente del servizio un elenco dei nominativi e delle qualifiche del personale di servizio utilizzato.
5. Il personale in servizio dovrà avere un abbigliamento adeguato al contesto di cui trattasi e dovrà tenere un comportamento adeguato alla professionalità del settore alberghiero. Il personale in servizio dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 21 - Norme di sicurezza sul lavoro e igiene degli alimenti

1. Il concessionario è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro vigente nei confronti del proprio personale, in quanto si configura come datore di lavoro dello stesso. In particolare gli obblighi organizzativi – gestionali previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (art.18, comma 1 lettere a), b) ed l), art.28, comma 2, articoli 31, 36, e articolo 37) devono essere posti in essere prima dell'inizio del servizio e la documentazione attestante tali adempimenti deve essere inviata a Trentino Sviluppo.
2. La tipologia di attività prevista e le modalità di svolgimento evidenziano l'ipotesi di rischi interreferenziali per i lavoratori. Per tali ragioni, è allegato al presente capitolo sub lettera D il DUVRI dell'area oggetto di concessione. Da tale documento emergono gli oneri da interferenza che sono pari ad Euro 65,00.
3. Il concessionario deve inoltre ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 193/2007 in materia di sicurezza alimentare promulgato in applicazione dei regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04 riguardante l'igiene dei prodotti alimentari trattati nell'attività di cui sopra.

Art. 22 - Elezione di domicilio del concessionario

1. Il concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 23 - Tutela della privacy

1. Il Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
2. Il trattamento dei dati che l'amministrazione intende effettuare sarà improntato alla licetità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679.

Art. 24 - Garanzia definitiva

1. Prima della stipulazione del contratto il concessionario, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, presta a favore di Trentino Sviluppo Spa una cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. A questo esclusivo effetto, per importo contrattuale si intende il canone complessivo di concessione corrisposto dal concessionario a Trentino Sviluppo S.p.a., così come risultante in sede di offerta.

3. Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza ed accertato l'esatto adempimento degli obblighi assunti, sarà autorizzato lo svincolo della cauzione come sopra costituita.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
5. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempienza del concessionario nonché, in caso di decadenza, la cauzione sarà incamerata da Trentino Sviluppo S.p.a..
6. Nel caso di integrazione del contratto, il concessionario deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 25 - Coperture assicurative

1. Il concessionario solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del servizio, ed in particolare agli utenti del bar, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, l'Amministrazione, i dipendenti della stessa ditta che operano presso il locale, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura. Per tutta la durata del presente contratto il concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia del locale, delle attrezzature e di tutti i beni affidati alla medesima, liberando Trentino Sviluppo S.p.a., proprietaria dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.
2. Il concessionario si impegna a presentare, prima della stipulazione del contratto, idonea polizza assicurativa, da mantenersi valida ed efficace per tutta la durata del contratto, stipulata con una Compagnia di primario rilievo, che copra ogni rischio di responsabilità civile (RCT-RCO) per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad Euro 2.000.000,00, per sinistro e per anno, per persona e per animali o cose.
3. L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Amministrazione e pertanto qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.
4. Il concessionario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammarchi.

Art. 26 - Penali

1. Trentino Sviluppo, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del Concessionario, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:
 - a) Euro 150,00 per ritardato avvio del servizio rispetto ai termini concordati con Trentino Sviluppo. Il ritardo massimo ammesso è di 10 giorni, oltre tale termine è facoltà di Trentino Sviluppo di procedere alla risoluzione del contratto di concessione;
 - b) Euro 100,00 per ogni giorno di mancata apertura dell'esercizio; la terza infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
 - c) Euro 250,00 per ogni prodotto venduto in caso di vendita di generi scaduti o avariati o adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
 - d) Euro 150,00 per ogni accertata violazione della qualità degli alimenti distribuiti e delle preparazioni, per accertata violazione dei prezzi contenuti nel listino prezzi e per non rispetto degli orari di servizio;
 - e) Euro 200,00 per ogni accertata violazione delle norme di sicurezza; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;

- f) Euro 200,00 per ogni accertata violazione delle norme sull'igiene dei locali, degli arredi e delle attrezzature; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
 - g) in caso di mancato rispetto del divieto di installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo: obbligo di immediata rimozione degli apparecchi e applicazione della penale di € 840,00 per ogni apparecchio installato. Sarà poi applicata un'ulteriore penale per ogni giorno di ritardo nella rimozione degli apparecchi pari ad € 250,00; nel caso in cui gli apparecchi non vengano rimossi entro 10 giorni l'Amministrazione potrà valutare di risolvere il contratto;
2. Per tutte le altre infrazioni nonché per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente contratto ivi compresa l'offerta migliorativa presentata in sede di offerta tecnica - verificati direttamente dall'Amministrazione o tramite i soggetti di cui l'Amministrazione si può avvalere nello svolgimento dei controlli o in seguito a segnalazione dei fruitori del servizio - l'Amministrazione concedente provvederà a contestare al concessionario per iscritto tramite PEC l'inadempienza e/o il disservizio, fissando contestualmente un termine finale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere all'obbligazione o, eventualmente, presentare proprie osservazioni.
3. Nel caso in cui il concessionario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione, la stessa provvederà a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalla garanzia definitiva di cui all'art. 24 del presente capitolato.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. L'Amministrazione si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali complessivamente nel corso dell'esecuzione del presente contratto di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. con l'invio di PEC.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non exonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, nonché dal risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti e /o maggiori spese sostenute da Trentino Sviluppo S.p.a..

Art. 27 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del servizio, Trentino Sviluppo si riserva la facoltà di mettere formalmente in mora tramite PEC il concessionario, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il succitato termine, l'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso al concessionario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Amministrazione.

Art. 28 - Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art.27, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a) negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e ogni altro caso previsto dalla legge, dal contratto o dal presente capitolato;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 18 del presente capitolato;
 - e) ritardo nel pagamento del canone di concessione superiore a 3 mesi;

- f) gravi irregolarità nella conduzione ed organizzazione complessiva del servizio che possano arrecare danni agli utenti o anche indirettamente alla Stazione Appaltante;
- g) accertate e gravi violazioni agli obblighi di cui al presente capitolo o a quanto offerto in sede di gara;
- h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- i) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'amministrazione presso il concessionario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave danno alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'amministrazione stessa, in conformità all'art. 16 del presente capitolo;
- j) mancato rispetto ripetuto delle norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione dei generi alimentari e delle norme che disciplinano la materia della ristorazione collettiva ivi compresa l'applicazione del sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P;
- k) in caso di vendita ripetuta di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità;
- l) applicazione di complessive tre penali o applicazione di un numero di penali il cui importo, calcolato ai sensi dell'articolo precedente, superi il 10% dell'importo netto contrattuale;
- m) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto ivi comprese l'assenza, revoca, decadenza annullamento delle autorizzazioni prescritte dalle norme di legge vigenti in materia per l'esecuzione del servizio di bar;
- n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) reiterazione dell'inosservanza dell'offerta migliorativa presentata in sede di offerta tecnica;
- p) mancato reintegro della cauzione entro il termine imposto ai sensi dell'art. 24 del presente capitolo.

I casi elencati saranno contestati al concessionario per iscritto dall'Amministrazione, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del concessionario di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal concessionario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Art. 29 - Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a 6 mesi.
2. È fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del concessionario, in qualsiasi momento, comunicata mediante posta elettronica certificata, almeno 6 mesi prima. In tal caso il concessionario dovrà comunque versare a Trentino Sviluppo, a titolo di corrispettivo per il recesso, l'importo pari ad ulteriori 6 mensilità del canone offerto.

Art. 30 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Trentino Sviluppo ed il concessionario, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 32 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. Il concessionario inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico del concessionario.

Art. 34 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolo il concessionario dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012" , dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale(http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Società_Trasparente/Società_Trasparente.aspx), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Art. 35 - Norma di chiusura

1. Il concessionario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di concessione, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolo.
2. Il concessionario si impegna altresì, a titolo collaborativo con Trentino Sviluppo Spa, a fornire per ciascun anno di durata del contratto, l'importo del fatturato inerente l'attività svolta oggetto del presente contratto.

Allegati:

- A. certificato agibilità;
- B. planimetria;
- C. elenco attrezzatura;
- D. DUVRI.